

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

REG. n. 246

OGGETTO: Autorizzazione ricovero disabile mentale presso la Casa Protetta Villa Don Orione gestita dalla Soc. Coopertaiva "Azione Sociale di Caccamo. Periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015. Approvazione schema convenzione

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11,00 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	}	SINDACO
2)	NUCERA VINCENZO		
3)	SORCE SEBASTIANO		ASSESSORI
4)	= =		
5)	= =		
6)	= =		

7) | = | = |

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa F.F. Antonina Cordaro

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE la L-R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, affida ai Comuni il compito di assicurare l'assistenza e la risocializzazione dei soggetti affetti da disabilità pschica;

CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi dall'ospedale psichiatrico, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare, si rende necessario assicurare una condizione di vita all'interno di strutture residenziali e, al tempo stesso, tendere alla risocializzazione e al reinserimento sociale degli ospiti;

CHE ha seguito di specifica richiesta dell'U.S.L. di Mussomeli Dipartimento Salute Mentale la giunta municipale con propria deliberazione ha autorizzato il ricovero dell'utentenato a Mussomeli il, presso la comunità alloggio per disabili psichici Soc. Cooperativa " Azione Sociale" con sede a Caccamo Via S. Vito ;

DATO ATTO che in data 31.12.2013 andrà a scadere la convenzione sottoscritta con la Soc. Cooperativa Sociale sopracitata afferente il ricovero del Sig. Amico Giuseppe;

CHE a tal fine, con nota n. 35/13D.P. assunta al nostro protocollo il 23.10.2013 n. 22026 è stato richiesto dal Dipartimento di Salute Mentale valutazione dell'U.V.M. il trasferimento dell'utente dalla Comunità Alloggio Azione Sociale di Caccamo alla Casa Protetta Villa Don Orione con sede a Palermo Via Cimbali in quanto l'utente ha bisogno di cure più specifiche, il trasferimento sarà effettuato a partire dall' 01.01.2014 e per la durata di anni due ;

VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell'Assistente Sociale circa il trasferimento dell'utente sopracitato ;

VISTA , altresì, la nota n. 35 del D.P. da parte della Casa Protetta Villa Don Orione acquisita al nostro Ufficio con la quale dà la disponibilità del posto per il ricovero dell'utente sopracitato;

VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell'Assistente Sociale circa il trasferimento dell'utente dalla Comunità Alloggio per disabili Azione Sociale di Caccamo alla Casa Protetta Villa Don Orione a partire dall'01.01.2014 ;

VISTA la L.R. n. 87/81 che prevede per gli ospiti bisognosi il trattamento sanitario differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza. Detta integrazione, ai sensi

delle disposizioni vigenti, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa;

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di €. 46.700,00 così descritta :

- quanto ad €. 23.200,00 graverà sul bilancio 2014
- quanto ad €. 23.500,00 graverà sul bilancio 2015

CHE in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione , redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla prosecuzione del ricovero del Sig..... presso la struttura Casa Protetta Villa Don Orione con sede a Palermo in Via Cimbali gestita dalla Soc. Cooperativa Azione Sociale con sede a Caccamo per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015;

VISTA la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la regolarità del Durc

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) **Autorizzare** la prosecuzione del ricovero del Sig nato a Mussomeli il 02.01.1972 presso la Casa protetta Villa Don Orione con sede a Palermo Via Cimbali gestita dalla Soc.Cooperativa per disabili psichici Azione Sociale con sede a Caccamo Via S. Vito , per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015 per un importo complessivo di €46.700,00;
- 2) **Approvare** l'allegato schema di convenzione , redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;
- 3) **Prenotare** la spesa occorrente per il predetto ricovero ammontante a complessivi €. 46.700,00 da farsi gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:
 - quanto ad €. 23.200,00 sul bilancio 2014;
 - quanto ad €. 23.500,00 sul bilancio 2015;

dando atto che la somma pari al 50% di quella impegnata sarà rimborsata a seguito del diritto di rivalsa da parte di questo comune, da parte dell'ASP di Caltanissetta

- 4) **Demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa le determinazioni conseguenti il presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa discendente dal presente provvedimento e la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale " Azione Sociale" di

Caccamo che gestisce la Casa protetta per disabili mentali “Villa Don Orione” con sede a Palermo in Via Cimbali per il ricovero del sunnominato Sig. Amico Salvatore.

- 5) La somma complessiva di €. 46.700,00 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 Prestazioni di servizio relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio 2013/2014.**

Per l'annualità 2013/2014 trattandosi di prestazioni relative a servizi a cui l'ente è obbligato per legge le somme di €. 23.200,00 e 23.500,00 dovranno essere inserite nel pertinente intervento di bilancio, 2014-2015 ove le somme saranno previste ed impegnate a norma del'art. 183, commi 2 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede ;

RITENUTA LA PROPRIA COMPETENZA ;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53 commi 1 e2 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91, espressi n questi termini:

Parere tecnico favorevole

Parere contabile favorevole: l'attuale disponibilità di cassa non consente di effettuare pagamenti nei termini di legge

Ad unanimità di voti in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Servizi Sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo



**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)**

**CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI UN
DISABILI PSICHICO PRESSO LA CASA
PROTETTA VILLA DON ORIONE GESTITA
DALLA SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE
DI CACCAMO**

R. N. _____

L'anno duemilail giorno del mese di in Mussomeli nei locali
del Palazzo Municipale

Innanzi a me Dott. ssa..... Segretario Generale del Comune di Mussomeli

SONO COMPARSI

Da una parte l'Amministrazione Comunale, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa
responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con determinazione Sindacale n. 50 del
29.10.2003 ai sensi dell'art. 56 della legge n.142 /90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazione, domiciliata per la carica presso il Comune di Mussomeli C.F
8100113085

E

Dall'altra il nato a il, rappresentante legale
dell'Ente con sede legale a sn. P.I., iscritta al numero Repertorio

Economico Amministrativo n. del nel registro delle imprese di e con D.A. n. del iscritta al n.ell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati previsti ex art. 26 della L.R.22/86 per la stipula di convenzione con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di inabili per la tipologia di Comunità Alloggio per una ricettività di n.;

Enti che nel prosieguo verranno denominati Amministrazione Comunale ed Ente Detti comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certo

PREMETTONO

CHE l'Amministrazione Comunale di Mussomeli in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio- assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare , e al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziale trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4^a comma, lett.c della legge regionale 22//86 e nella legge n.142/90 capitolo VIII recepita con l'art.1,comma 1 lett.e) della L.R. n. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

CHE il predetto Ente che gestisce la Casa Protetta con sede a, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio- assistenziali , mettendo a disposizione , nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativa e di ispirazione: locali attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato,

CHE con gli atti G.M. n. del e con atto n.del, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, impegnando la spesa complessiva per il periodo dal....., per il prolungamento del ricovero presso la con sede a Via, gestita dalla Soc. Cooperativa con sede a Via ;

CHE l'Ente ha prodotto:

- a) copia del Decreto di iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali , per la stipula di convenzione con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziali ;
- b) elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- c) Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione a favore del personale che espleta il servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART.1

OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente "Azione Sociale" per la gestione della, sita a Via, in favore di persone parzialmente o non autosufficienti residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1 unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta per disabilità fisica o psichica che non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati , devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenza ammesse in eccedenza al numero concordato ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locali P.S. ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART. 2

MODALITA' DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale , anche attraverso le circoscrizioni.

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale .

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

ART. 3

MODALITA' DI DIMISSIONE

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno dell'effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico – fisiche e sociali del soggetto allo scopo di consentire all'A.C., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

MODALITA' D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuale ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali,
- il recupero scolastico e la formazione professionale;

- l'inserimento in attività lavorative ,anche assistite , favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione –lavoro, a seconda delle attitudini, della capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici ed i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale)
- l'Ente si impegna inoltre, in particolare:
 - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
 - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
 - a garantire una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
 - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
 - a garantire prestazioni medico infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
 - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune , sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti ,sulle loro condizioni psicotiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale ;
 - a relazionare all'A.C. annualmente sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni resi, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:

documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamni medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

ART. 5 PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato ,socio-lavoratore o dipendente il seguente personale ,garantendole la professionalità:

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo –economico , munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione)
 - Ausiliare servizi tutelari;

1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo comunque la presenza di numero uno unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale) ;

L'Ente s'impegna a mantenere il rapporto operatore utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne.

L'Ente s'impegna a mantenere il rapporto operatore /utente anche nelle festività a garantire comunque la presenza di una unità nelle ore notturne;

- Ausiliari servizi generali:
- Infermiere professionale :
- 1 per 20 utenti per due turni contrattuali , garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore ;
- un addetto lavanderia, stireria,guardaroba 1 per 30 ospiti ;
- un cuoco , un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre 80 un altro ausiliario ;
- un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- un portinaio custode – centralinista;
- un medico in convenzione;

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione .

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

ART.6

OBBLIGHI

L'Ente si impegna inoltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e/o applicare le relative norme in materia di cooperative sociali, con finalità assistenziali. Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al servizio svolto dall'ente con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. La comunità non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avranno titolo per richiedere alcun risarcimento.

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione attestante il pagamento degli stipendi ed il regolare versamento dei contributi previdenziali se previsti. Rimane a carico della comunità alloggio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati- a persone e/o cose o a terzi per colpa anche lieve dei loro lavoratori in relazione alle prestazioni della presente convenzione.

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione, a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

ART. 7

PRESCRIZIONE

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART.8

FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibile. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 9

ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante le degenza il posto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazioni sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio;

ART. 10

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo approvazione degli ospiti;

ART.11

VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e da obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C.e senza la corresponsione di alcun compenso . I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via

sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART.12 PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 13 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito una retta giornaliera sulla base dei prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C si impegna a corrispondere all'ente:

- un compenso fisso giornaliero di €. 40,30 per spese sanitarie da liquidare con scadenza mensile;
- una retta giornaliera €.40,30 compresa la partecipazione dell'utente potrà essere liquidata posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili e presentazione di fattura.

ART. 14 RIMBORSO

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodi di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativi dell' assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all' A.C a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART.15

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni due a partire dall'

E' escluso il rinnovo tacito .

L'A.C. può con deliberazione motivata, prima della scadenza della convenzione sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino all'eventuale rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'Utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte della A.C. all'inserimento di nuovo soggetti.

Il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto nell'ipotesi di dimissione o di decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. l'inserimento di nuovi soggetti.

ART.16

RECESSO DELLA CONVENZIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei **compensi** pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.17
CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un Collegio Arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti nel settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico –assistenziale il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART.18
REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE

Sono a carico dell'Ente contraente tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore ai fini del computo dei diritti di segreteria è di complessive €.

È soggetta a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

ART. 19
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Caltanissetta.

Previa lettura e conferma le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da impiegati di mia fiducia, consta di n. fogli di cui occupa n. facciate oltre la presente.

L'ENTE CONTRAENTE

II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

